

DOCUMENTO DI Valutazione dei rischi di incendio
AI SENSI DEL DECRETO 3 settembre 2021
PER L'Istituto di Istruzione Superiore
"Carlo d'Arco-Isabella d'Este"
con Dirigenza in Mantova, Via Giuseppina Rippa, 1

Premesso che tutte le (n°3) sedi nelle quali l'Istituto opera sono in possesso di Certificato di prevenzione incendi (ottenuto applicando il D.M. 26 agosto 1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica")

e ricordato che

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 del D.M. 02/09/2021, vale a dire:

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili, applicando i criteri di cui al punto 3.2 del D.M. 02/09/2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"

il **rischio di incendio** dei luoghi di lavoro risulta **di livello non basso, richiedente corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio per attività di livello 2** in quanto l'Attività è soggetta a controllo dei VV.F., ma sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio; in caso di incendio, poi, la probabilità di propagazione dello stesso è limitata.

Sono state rispettate tutte le prescrizioni indicate dal citato D.M. 26 agosto 1992, cui estensori hanno ovviamente

1. tenuto conto della complessità del luogo di lavoro, individuando le più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti;

2. individuato i pericoli d'incendio, valutando:

- sorgenti d'innescio,
- materiali combustibili o infiammabili,
- carico di incendio,
- interazione inneschi-combustibili,
- quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose,
- lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione,
- possibile formazione di atmosfere esplosive

giungendo, circa queste ultime alla conclusione che la valutazione del rischio esplosione, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non è richiesta;

b) tenuto conto del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti, valutando

- condizioni di accessibilità e viabilità,
- layout aziendale,
- distanziamenti,
- separazioni,

- isolamento,
- caratteristiche degli edifici,
- tipologia edilizia,
- complessità geometrica,
- volumetria,
- superfici,
- altezza,
- piani interrati,
- articolazione planovolumetrica,
- compartimentazione,
- aerazione,
- ventilazione,
- superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore
etc.;

c) tenuto conto di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;

d) individuato i beni esposti al rischio d'incendio;

e) effettuato una valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;

f) individuato le misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi:

Identificati i pericoli di incendio, è stato valutato se gli stessi potessero essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, implementazione di specifiche procedure, ...).

Dal momento che si ricade in una delle fattispecie di cui all'Allegato IV al Decreto 2 settembre 2021 (per la precisione, la l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti), i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze operanti nel plesso sito in Via Acerbi, 45 dovranno conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512.

MANTOVA, data della firma digitale

IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
MASSOBRIO dr. ing. GIUSEPPE
Via Dottrina cristiana, 25
MANTOVA - tel. 0376 324277
333 6068132 - fax 0376 223748
e-mail: ing.massob@libero.it
MN 300 I 3